

Clemer s.r.l. - Bergamo

Provincia di Cuneo

1. Determinazione dirigenziale n. 322 del 14.07.2011, Settore Gestione Risorse del Territorio-Ufficio Energia, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. n. 387 del 2003: Autorizzazione a costruire ed esercire impianto "Parco Eolico San Giacomo", localizzato in prossimità del Colle San Giacomo lungo il crinale che separa i comuni di Priola e Viola. Richiedente: ENTEC PLUS s.r.l., Via Montegrappa 2 - 12038 Savigliano.

2. Estratto determinazione dirigenziale n. 2669 del 09.06.2011, Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Oggetto: Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale relativa al Progetto "Parco Eolico San Giacomo", localizzato in prossimità del Colle San Giacomo lungo il crinale che separa i comuni di Priola e Viola.

1.

(Omissis)

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 48 e 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Province la funzione di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante le disposizioni normative in ambito regionale per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare per quanto riguarda il Capo V (Inquinamento atmosferico) ed il Capo VIII (Energia), ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono energia ed emissioni in atmosfera;

visto il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Piemonte ed agli enti locali della regione.", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001, che, all'art. 2, stabilisce che dalla data della sua pubblicazione decorre l'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione Piemonte alle Province;

vista la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;

visto l'accordo 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica;

vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

visto il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

visto il D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., recante norme per l'Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

visto l'art. 12, c. 3 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. che prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", entrato in vigore il 29/04/2006, che ha accorpato, con contestuale abrogazione espressa, in un unico testo normativo le diverse leggi in materia ambientale abrogando, tra l'altro il D.Lgs 22/97 ed il D.P.R. 203/88;

viste le modifiche apportate al suddetto decreto dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

vista la L.R. del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. recante: "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la D.C.R. del 30 luglio 2008, n. 21 1-34747 recante: "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4";

visto che in base a quanto contenuto all'interno di quest'ultime, l'impianto risulta ricadere nelle condizioni di Valutazione di Impatto Ambientale;

visto il D.M. 10 settembre 2010 recante: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

visto il D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

visto il D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";

visto il D.M. 29 maggio 2008 recante: "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica";

vista la L.R. 52 del 20 ottobre 2000 recante: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

vista la D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 recante: "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52.";

visto il D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

vista la L.R. 32 del 1 dicembre 2008 recante: "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. recante : "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

vista la D.G.P n. 276 del 8 luglio 2008 recante "Iter procedurale per l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. 387/03";

vista l'istanza di avvio del procedimento per il rilascio di autorizzazione mica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., presentata da parte del Sig. Claudio Rinaudo, amministratore della Società ENTEC PLUS S.r.l., con sede legale in via Montegrappa, 2 Savigliano in data 29 marzo 2010, con prot. n. 24324, in relazione al progetto esplicitato in oggetto;

preso atto che il progetto consiste in un impianto eolico per la produzione di energia elettrica con potenza installata complessiva di 6.000 kWe. Il progetto del parco eolico "San Giacomo" prevede 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza elettrica pari a 1.200 kW, con un diametro rotore di 80 m. e un'altezza mozzo pari a circa 65 m.. Nel corso del procedimento sono state apportate modifiche al progetto depositato in fase di avvio; il progetto definitivo presenta le seguenti caratteristiche:

- a) l'aerogeneratore 3 risulta posizionato a circa 900 metri dalla Cappella di San Giacomo, in zona di crinale non boscata;
- b) l'aerogeneratore 4 è collocato sul versante verso il Comune di Priola, ad una distanza dal crinale superiore ai 50 m, in zona di radura;
- c) si prevede il trasporto delle pale in elicottero ed il trasporto dei conchi di torre con semoventi;
- d) per il progetto delle piazzole si prevede piantumazione e ripristino vegetazionale con rimboschimento compensativo;
- e) previsto un monitoraggio dell'ornitofauna e chiroterro fauna.

vista la Determinazione 2669 del 09.06.2011 con la quale il progetto ha conseguito giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni;

preso atto che la determinazione di cui sopra ha rinviato il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio – da assumere oltre i termini della procedura di VIA, a seguito espletamento degli adempimenti previsti dagli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i.- prevedendo al contempo che l'autorizzazione ax art. 12 del D.Lgs. 387/03 sia subordinata al rispetto della seguente prescrizione:

- qualora, per tre anni consecutivi, l'impianto sia caratterizzato da un numero di ore equivalenti di funzionamento inferiore a 500, il Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio si riserva la facoltà di richiedere la rimozione dell'opera a carico del proponente;

preso atto che ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i., si è provveduto all'avviso dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'intervento mediante pubblico avviso affisso all'albo pretorio dei Comuni di Garessio, Priola e Viola, sui quotidiani "Avvenire" ed "Il Giornale del Piemonte", e sul sito informatico della Regione Piemonte in data 29/03/2011. I terreni interessati sono elencati nel piano particellare allegato alla presente per costituirne parte integrante;

preso atto che non risultano pervenute da parte dei proprietari delle aree interessate nè da altri soggetti, osservazioni nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione;

preso atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/03, in data 09 giugno 2011, si è tenuta la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., cui sono stati invitati a partecipare oltre al proponente i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento unico

preso atto che, durante la suddetta Conferenza, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di tutti i partecipanti e che è stato dato atto dei seguenti pareri:

-nota prot. n. 45596 in data 08.06.2011 del Settore regionale Dec. OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo con cui è confermato il parere favorevole con prescrizioni reso in corso di procedura di VIA;

-nota prot. n. 874241 in data 01.06.2011 con cui ENEL Divisione Infrastrutture e Reti esprime parere favorevole per quanto di competenza, richiedendo che venisse presentato il progetto definitivo dell'opera di connessione;

- nota prot. n. 3602 del 02.03.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui viene espresso il proprio nulla osta ai sensi dell'art. 95 del D.Lvo 259/03 subordinatamente ad alcune prescrizioni (Allegato 1);

ritenuto, alla luce di quanto sopra premesso, che il progetto di cui trattasi è approvabile e che la realizzazione, l'esercizio e la gestione dello stesso devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni

contenute rispettivamente nell'Allegato A (composto dal allegato A1) e nel parere del Ministero Sviluppo Economico (All. 1) che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

vista la D.G.P. n. 138 del 27.02.2001 avente per oggetto "Decentramento amministrativo D.Lgs. 112/98 e L.R. 44/00 - NUOVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLA PROVINCIA IN MATERIE DIVERSE. PRIMO PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE.";

visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio per il combinato disposto degli artt. 48 e 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 57 dello statuto provinciale e degli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

visto lo Statuto provinciale vigente;

visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

vista la D.G.P. n. 50 del 15.03.2011 con cui è stato approvato il PEG

DISPONE

1) di confermare il giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni reso con Determinazione 2669 del 09.06.2011;

2) di autorizzare, ENTEC PLUS S.r.l., con sede legale in via Montegrappa 2, Savigliano (CN), (omissis), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i., a costruire ed esercire l'impianto "Parco Eolico San Giacomo" localizzato in prossimità del Colle San Giacomo lungo il crinale che separa i comuni di Priola e Viola.

3) di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni aggiuntive indicate nell'Allegato A (composto dall'Allegato A1), nel parere allegato del Ministero Sviluppo Economico (Allegato 1) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nonché tutte le prescrizioni contenute nel sopracitato provvedimento di giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni reso con Determinazione 2669 del 09.06.2011;

4) di vincolare l'inizio dei lavori all'effettiva conclusione della procedura espropriativa di cui al DPR 32712001 e s.m.i., ovvero all'acquisizione della titolarità dei terreni su cui realizzare le opere in progetto. A tal fine si allega alla presente, per costituirne parte integrante, copia del piano particellare (Allegato 2);

5) di riservarsi di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;

6) di fissare la durata del presente provvedimento sino al 30/06/2026. L'azienda dovrà presentare domanda di rinnovo almeno un anno prima della scadenza;

7) di dare atto che:

- alla luce del parere favorevole, vincolante in materia urbanistico/edilizio, espresso in sede di conferenza dei servizi da parte dei Comuni di Priola e Viola, la presente determinazione in applicazione di quanto previsto all'art. 12 del D.Lgs 387/03, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e le relative opere ed infrastrutture accessorie, in conformità al progetto approvato;

- alla luce di quanto previsto al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 387/03, l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- alla luce di quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs 387/03, il presente provvedimento costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- alla luce di quanto previsto al comma 4 dell'art. 12 del DLgs 387/03, è fatto obbligo al soggetto esercente la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell' impianto;
- la ditta istante, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve dare comunicazione alla Provincia ed ai Sindaco dei Comuni interessati;
- l'impresa deve presentare apposita domanda di autorizzazione ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato. In ogni caso, il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica non sostanziale che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica, deve comunque darne comunicazione alla Provincia e al Dipartimento provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- in caso di modificazione di ragione sociale o di cessione dell'azienda, deve essere richiesto alla Provincia - in bollo e a mezzo Raccomandata A.R. - entro 20 giorni dall'avvenuta variazione, l'aggiornamento del presente provvedimento;
- l'impresa dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso nonché la cessione dell'attività stessa;
- ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, sono svolte dai Dipartimenti Provinciali o subprovinciali dell'A.R.P.A. competenti per territorio;

8) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ordinario al T.A.R. competente, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini previsti dalla legge;

10) di dare infine atto che il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza sul piano economico-finanziario .

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

2.

(omissis) IL DIRIGENTE DEL SETTORE Tutto quanto sopra esposto e considerato *Determina* (omissis) - *DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE* in merito al progetto di "Parco Eolico San Giacomo", localizzato in prossimità del Colle San Giacomo lungo il crinale che separa i comuni di Priola e Viola, presentato da parte del Sig. Claudio Rinaudo, amministratore della Società ENTEC PLUS S.r.l., con sede legale in via Montegrappa, 2 Savigliano, in quanto gli interventi previsti, viste le modifiche apportate al progetto sulla base delle indicazioni emerse nel corso del procedimento, ossia la rilocalizzazione di alcune turbine, il ridimensionamento dell'altezza del mozzo, una diversa logistica di trasporto e la ridefinizione di alcuni tratti della viabilità interna, sono stati valutati positivamente ritenendo le misure di mitigazione adottate sufficientemente efficaci a limitare gli impatti indotti sul contesto

paesaggistico ambientale interferito, ed adeguati agli esiti della ponderazione comparativa, svolta nel corso del procedimento, degli interessi di salvaguardia del paesaggio e dell'ambientale con gli interessi, anche economici, intrinseci alle politiche di promozione delle energie da fonti alternative.

- *PER MITIGARE* ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni: (omissis) - *DI RINVIARE* l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio, da assumere oltre i termini della presente procedura, a seguito dell'espletamento della procedura di esproprio ex DPR 08.06.2001 n. 327. Detta autorizzazione è subordinata al rispetto della seguente prescrizione: - qualora, per tre anni consecutivi, l'impianto sia caratterizzato da un numero di ore equivalenti di funzionamento inferiore a 500, il predetto Settore provinciale si riserva la facoltà di richiedere la rimozione dell'opera a carico del proponente. - *DI DARE ATTO* che sulla base dei pareri tecnici formulati in senso favorevole da parte della Regione Piemonte - Idraulica forestale e Tutela del Territorio, Regione Piemonte – Settore Prevenzione del rischio geologico e del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. con le prescrizioni obbligatorie e vincolanti, di cui al precedente punto 3, lett. 1 - w, il presente provvedimento costituisce autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. del progetto così come approvato. (omissis) - *DI STABILIRE* che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la *durata di tre anni* a decorrere dalla data della presente determinazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata. (omissis) Il Dirigente Fabrizio Cavallo